

le in categoria B, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, e quindi Ente tassabile in base a bilancio. È pure da rilevare, in proposito, che la legge n. 74, contenente norme sulla rivalutazione per congruaggio monetario, consente sensibili benefici fiscali che dovrebbero riguardare tutti gli Enti tenuti a redigere il bilancio e quindi non si comprende come mai l'I.R.A. debba essere sottoposto a tutti gli oneri fiscali ai quali vanno soggetti tali Enti e non debba invece godere dei benefici della stessa natura, previsti per gli Enti stessi.

Non va, infine, trascurato il fatto che lo altro disegno di legge, presentato al Senato in data 26 gennaio 1954 riflettente "la istituzione di una imposta sulle Società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari", mentre prevede all'art. 1 l'istituzione di una imposta sulle Società e "sugli Enti tassabili in base a bilancio", considerando con la stessa terminologia, quegli Enti ai quali è consentito di rivalutare il proprio patrimonio immobiliare, stabilisce all'art. 4 che il patrimonio imponibile è costituito, fra l'altro, dai "saldo attivi